

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/98

Decreto n° 1263/AMB del 29/06/2015

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3 lettera b), punto 3, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società ECO-WORKS S.R.L., sita nel Comune di Sesto al Reghena (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in particolare alla voce "Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

AUTORIZZAZIONI SETTORIALI DA SOSTITUIRE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista la Determinazione del dirigente del Settore Ecologia – Qualità dell'Aria, della Provincia di Pordenone n. **2249** del 21 settembre 2011, con la quale sono stati autorizzati, in via generale, alle emissioni in atmosfera:

1) gli impianti e/o le attività di "trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi" che effettuano le operazioni di:

- a) estrazione (ciotoli, ghiaia...),
- b) movimentazione,
- c) frantumazione, riduzione volumetrica,
- d) macinazione e micronizzazione,

- e) vagliatura,
 - f) accumulo materie prime del prodotto finito,
 - g) lavorazioni meccaniche e finitura dei materiali lapidei (marmo, granito...);
- 2) gli impianti e/o le attività di recupero rifiuti non pericolosi che effettuano le operazioni di:
- a) movimentazione,
 - b) cernita di materiali estranei (legno e plastica)
 - c) frantumazione, riduzione volumetrica,
 - d) deferrizzazione,
 - e) vagliatura,
 - f) accumulo materie prime del prodotto finito;

SCARICHI IDRICI

Vista la Determinazione del dirigente del Settore Ecologia – Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate, della Provincia di Pordenone **n. 2576** del 31 ottobre 2011, con la quale la Società Eco-Works S.r.l. con sede legale ed operativa nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, è stata autorizzata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, agli scarichi su suolo di acque reflue industriali;

GESTIONE RIFIUTI

Vista la Determinazione del dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone **n. 2165** del 15 settembre 2011, con la quale la Società Eco-Works S.r.l. con sede legale nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, è stata autorizzata, per 4 (quattro) anni, alla gestione dell'impianto di trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5), sito in via Villacucca, 1;

Vista la Comunicazione datata 4 dicembre 2012, con la quale la Società ECOWORKS S.R.L. con sede legale nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, ha comunicato alla Provincia di Pordenone – Settore Ecologia – Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti, il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'impianto sito nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1;

Vista la nota con la quale la Provincia di Pordenone – Settore Ecologia – Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti, ha comunicato alla Società Eco-Works S.r.l. che le informazioni ricevute sono state inserite nel Registro di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 e che si è provveduto al rinnovo dell'iscrizione dell'impianto al n. 58 del Registro provinciale;

Vista la domanda del 29 agosto 2014, acquisita dal Servizio competente in data 5 settembre 2014 con nota protocollo n. 25057, con la quale la Società ECO-WORKS S.R.L. con sede legale nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1 (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, relativa a:

- "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso a trattamento di scorie e ceneri", di cui al punto **5.3, lettera b), punto 3**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che la domanda di AIA è stata presentata in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la nota prot. n. 26350 del 23 settembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 26623 del 25 settembre 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al C.A.T.O. Interregionale del Lemene, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 23 settembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Visto il decreto prot. n. 4996 del 22 aprile 2013, con il quale il Sindaco del Comune di Sesto al Reghena ha disposto la classificazione dell'attività svolta dalla Società Eco-Works S.r.l. con sede in via Villacucca, 1, quale:

- Industria Insalubre di Prima Classe, lettera "b), Prodotti e Materiali", punto n. 100 – Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione, trattamento;

Vista la nota prot. n. 81266 del 10 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni relativamente agli scarichi di acque reflue e alla gestione dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 39800 dell'1 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni relativamente all'utilizzo, produzione e scarico di sostanze pericolose, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, al rumore, ai controlli radiometrici, alla matrice suolo e alle emissioni in atmosfera;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta dell'11 dicembre 2014, della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 30243 del 10 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 34017 del 22 dicembre 2014, con al quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Gestore, al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al C.A.T.O. Interregionale del Lemene, copia del verbale della Conferenza di servizi dell'11 dicembre 2014 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nota stessa, 7 copie cartacee o una digitale, della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Pordenone da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

Vista la nota prot. n. 8080 del 25 marzo 2015, con la quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di Sesto al Reghena, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al C.A.T.O. Interregionale del Lemene, le integrazioni documentali inviate dal Gestore con nota datata 19 marzo 2015, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7556;

2) ha convocato, per il giorno 21 maggio 2015, la seconda seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 33774 del 20 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso il parere di competenza, con precisazioni ed osservazioni, riguardo la gestione dei rifiuti e gli scarichi di acque reflue;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta del 21 maggio 2015, della Conferenza di servizi, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 14294 del 26 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e il C.A.T.O. Interregionale del Lemene, non hanno partecipato alla seconda seduta del 21 maggio 2015, della Conferenza di servizi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Preso atto che la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con la nota datata 19 marzo 2015, comprendeva, tra l'altro, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento (articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 - DM 272/2014), dalla quale risulta che presso l'impianto in argomento non vengono usate, prodotte o rilasciate sostanze pericolose pertinenti in base alla classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008, di cui alla tabella del DM 272/2014 e che pertanto, il Gestore stesso non è tenuto ad elaborare la Relazione di riferimento;

Visto il certificato n. IT03/0743 di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione SGS ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Gozzi, 1/A, da cui risulta che dalla data del 10 ottobre 2003, la Società ECO-WORKS S.R.L. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Vendita di materiale inerte riciclato. Progettazione e produzione di misti granulari riciclati" svolta presso il sito operativo di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, fino al 10 ottobre 2015;

Vista la Polizza Fideiussoria n. 310/13/6550 del 16 settembre 2009, del valore di euro 206.152,53 (duecentoseimilacentocinquantadue,53), rilasciata da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Traiano, 18, a favore del Comune di Sesto al Reghena (PN), avente la durata di anni 10+2, a partire dal 17 settembre 2009, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di riciclo/recupero (R5) e messa in riserva (R13) dei rifiuti;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25, della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Ritenuto di determinare le garanzie finanziarie, tenuto conto dell'aumento della quantità di rifiuti da avviare a riciclo/recupero e messa in riserva, rispetto a quanto previsto nella Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2165 del 15 settembre 2011, come di seguito indicato:

- l'importo delle garanzie, considerando la riduzione del 40% per gli impianti in possesso di certificazione ISO14001 è pari a euro **356.770,90** ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di stoccaggio:

a) potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 617,5 Mg/giorno €586.009,27 (impianti oltre le 100 Mg/giorno €190.882,49 + €763,53 per ogni Mg eccedente le prime 100);

b) deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 117m³ €8.608,89 (depositi con capacità superiore a 100 m³ €7635,30+€57,27 per ogni m³ eccedente i primi 100 e fino a 500);

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni o, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione

DECRETA

La Società ECO-WORKS S.R.L. con sede legale nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, identificata dal codice fiscale 01318550934, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3 lettera b), punto 3, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;

- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Sesto al Reghena e alla Provincia di Pordenone, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente, al Comune di Sesto al Reghena e alla Provincia di Pordenone, il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, al Comune di Sesto al Reghena e alla Provincia di Pordenone, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
- 4.** Il Gestore, entro **60** (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, modifica la Polizza Fideiussoria n. 310/13/6550 del 16 settembre 2009, sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce l'autorizzazione provinciale alla gestione dei rifiuti.
- 5.** Il Gestore **augmenta** il valore della Polizza Fideiussoria n. 310/13/6550 del 16 settembre 2009, prestata a favore del Comune di Sesto al Reghena (PN), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di riciclo/recupero (R5) e messa in riserva (R13) dei rifiuti, fino a euro **356.770,90** (trecentocinquantaseimilasettecentosettanta,90), e **mantiene** la validità della stessa fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia – Qualità dell'Aria, della Provincia di Pordenone n. 2249 del 21 settembre 2011;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

SCARICHI IDRICI

- a) Determinazione del dirigente del Settore Ecologia – Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate, della Provincia di Pordenone n. 2576 del 31 ottobre 2011;
- b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

GESTIONE RIFIUTI

- a) Determinazione del dirigente del Settore Ecologia – Tutela del Suolo e Rifiuti, della Provincia di Pordenone n. 2165 del 15 settembre 2011;
- b) Comunicazione datata 4 dicembre 2012, con la quale la Società ECOWORKS S.R.L. con sede legale nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1, ha comunicato alla Provincia di Pordenone – Settore Ecologia – Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti, il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'impianto sito nel Comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca, 1;
- c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

- 1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

- 1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.
3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:
 - a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Società Eco-Works S.r.l., al Comune di Sesto al Reghena,

alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al C.A.T.O. Interregionale del Lemene e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO 3

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006, è rilasciata alla Società ECO-WORKS S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento per il riutilizzo di rifiuti speciali non pericolosi e inerti, sito in via Villacucca n.1, nel Comune di Sesto al Reghena, a condizione che il Gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

RIFIUTI

La società è autorizzata ad effettuare le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

- 1) R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- 2) R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La capacità autorizzata di trattamento rifiuti inerti e speciali non pericolosi è di 149.850 Mg /anno e di 617,5 Mg/giorno di cui 317,5 Mg/giorno gestiti secondo le modalità prevista dal D.M. 5/2/1998;

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti inerti è di 68.001 m³ e viene dettagliata nella seguente tabella:

Identificativo area di stoccaggio	Tipologia rifiuto D.M. 5/2/98	Descrizione del rifiuto	Volume stimato mc	CER
A	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento amato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo amato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	14500	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301
B1	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento amato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo amato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	168	170802

B2		I rifiuti ceramici ed inerti che per la loro natura non danno luogo a percolato;	53.333	010102, 010308, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413, 010504, 010507, 020401, 020402, 020701, 030302, 030305, 030309, 030310, 030311, 060314, 060902, 100101, 100103, 100115, 100117, 100201, 100202, 100212, 100601, 100602, 100809, 100811, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 101003, 101103, 101112, 101203, 101206, 101208, 101304, 120101, 120102, 120103, 120104, 120115, 120117, 120121, 161102, 161104, 170302, 170504, 170506, 170508, 190112, 190114, 200301
C		I rifiuti inerti che per la loro natura possono dar luogo a percolato;		

La capacità istantanea di messa in riserva (r13) autorizzata per i rifiuti non pericolosi è di 1372 m³ e viene dettagliata nella seguente tabella:

Identificativo area di stoccaggio	Tipologia rifiuto D.M. 5/2/98	Descrizione del rifiuto	Volume stimato mc	CER
B1	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	15	150101, 150105, 150106, 200101
	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;	15	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102
	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	58	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140
	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	29	030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301

L'elenco dei rifiuti ammessi nell'impianto in regime ordinario è il seguente:

CER	descrizione
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 09 02	scorie fosforose
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate

CER	descrizione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10 03	scorie di fusione
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 12 03	polveri e particolato
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

CER	descrizione
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (rifiuti speciali: frammenti di piattelli per tiro al volo).

L'elenco dei rifiuti ammessi nell'impianto in regime semplificato gestiti secondo le modalità prevista dal D.M. 5/2/1998 è il seguente:

CER	descrizione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
10 02 10	scaglie di laminazione
10 11 12	rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 20	vetro

CER	descrizione
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02	vetro
17 02 01	legno
17 04 05	ferro e acciaio
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 1709 01, 170902 e 170903
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 05	vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 40	metallo
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (rifiuti speciali: frammenti di piattelli per tiro al volo).

Il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. mantenere aggiornata, presso l'accesso dell'impianto, la tabella con gli estremi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura dell'impianto;
2. accertare la natura dei rifiuti in arrivo per impedire lo scarico di rifiuti non compatibili;
3. i materiali da mettere in riserva costituiti da scorie delle acciaierie provenienti dalla fusione dell'acciaio in forni elettrici non devono provocare la diffusione di odori durante il periodo di maturazione e frantumazione, nonché quando verranno stoccati nell'area "E" come materiali prodotti;

4. deve essere eseguita la gestione e la manutenzione del verde con la sostituzione delle piante deperite;
5. tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione mediante controlli periodici;
6. Qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà adempiere a quanto di seguito elencato:
 - a. conferire tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero e/o di smaltimento;
 - b. bonificare tutti i pozzetti, le aree coperte, e scoperte;
 - c. caratterizzare il suolo nelle aree non impermeabilizzate secondo le modalità specificata nella documentazione integrativa all'istanza di AIA.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve mantenere valide, per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le garanzie finanziarie, prestate al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres.

L'importo delle garanzie, considerando la riduzione del 40% per gli impianti in possesso di certificazione ISO 14001 è pari a **€ 356.770,90** ed è calcolato considerando le potenzialità giornaliere e la capacità di stoccaggio:

- potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 617,5 Mg/giorno €586.009,27 (impianti oltre le 100 Mg/giorno €190.882,49 + €763,53 per ogni Mg eccedente le prime 100);
- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti non pericolosi pari a 117m³ €8.608,89 (depositi con capacità superiore a 100 m³ €7635,30+€57,27 per ogni m³ eccedente i primi 100 e fino a 500).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri.

SCARICHI IDRICI

La Società non effettua scarichi di acque di processo.

Sono autorizzati i seguenti scarichi idrici:

scarico	descrizione	Pre trattamento	trattamento	Ricettore finale
S1	acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-	sedimentazione	Scarico al suolo mediante fosso interpodereale
S2	acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-	Decantazione + disoleazione	
S3	Reflue assimilate alle domestiche	Imhoff+ condensagrassi	Decantazione + disoleazione	
	Lavaggio automezzi	disoleazione		
	acque meteoriche di dilavamento piazzali e coperture acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-		
S4	acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-	Decantazione + disoleazione	
S5	acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-	Decantazione + disoleazione	
S6	acque meteoriche di dilavamento piazzali e acque di bagnatura e dilavamento meteorico cumuli	-	Decantazione + disoleazione	

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico al suolo deve rispettare i limiti previsti dalla Tab 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- è vietato lo scarico di sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006,;

- c) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico con la periodicità prevista dalla DCIA 4/2/77 ad opera di impresa specializzata ed autorizzata.
- d) Le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;

RUMORE

Nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SESTO AL REGHENA, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, la Società effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del D.lgs 152/06, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.